



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Oggetto: Agenzie di recupero crediti per conto di terzi. Chiarimenti in ordine ai rappresentanti in licenza ed all'elenco degli operatori esattoriali.

**AI SIGG.RI QUESTORI**

**LORO SEDI**

A seguito di un ciclo di incontri organizzati a livello locale nella materia in oggetto, con la partecipazione anche delle imprese operanti nel settore, sono state riscontrate talune disomogeneità nell'applicazione della circolare n. 557/PAS/6909/12015 (1) del 10 gennaio 2011, che rendono opportuni i chiarimenti che seguono, anche in relazione alle modifiche apportate all'art. 115 TULPS dall'art. 13 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35.

## **1. Gli "agenti" del titolare della licenza**

La possibilità, per il titolare della licenza, di avvalersi di agenti è prevista dall'ultimo comma dell'art. 115 citato, che ne prescrive la indicazione in un elenco allegato al medesimo titolo.

Gli agenti costituiscono collaboratori esterni all'agenzia, delegati ad effettuare unicamente le attività "materiali" di recupero del credito elencate al paragrafo 1, punto b), della predetta circolare.

La indicazione di tale personale in un documento semplicemente "allegato" alla licenza tiene conto della mutevolezza della composizione dell'elenco, che può variare in modo più o meno sensibile e rapido, in relazione all'andamento delle commesse ricevute dalle agenzie, senza necessità di rilasciare una nuova licenza ogni qualvolta vi sia una modifica.

Il titolo autorizzatorio, perciò, conserva la sua validità a prescindere dalle variazioni dell'elenco allegato, in ciò facilitando il lavoro delle Questure, tenute ogni volta a verificare soltanto i requisiti degli eventuali nuovi agenti.

Ovviamente, nel caso in cui un agente presti la propria collaborazione nei confronti di più agenzie, il suo nominativo deve essere ricompreso negli elenchi allegati alle licenze di polizia di ciascuna di esse, essendo vietata agli agenti medesimi la collaborazione con soggetti privi del titolo di cui all'art. 115 TULPS o, comunque, difformemente dalle previsioni contenute negli elenchi in questione.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

## 2. I rappresentanti del titolare

Poiché la licenza è personale e viene rilasciata al rappresentante legale dell'agenzia, ove quest'ultimo voglia avvalersi di collaboratori cui delegare compiti di natura gestionale (ad es., la stipula di contratti, la assunzione di obbligazioni, la presentazione di istanze nei confronti di uffici pubblici) con imputazione degli effetti giuridici in capo all'agenzia medesima, deve richiedere l'autorizzazione per la nomina di uno o più rappresentanti, ai sensi dell'art. 115 citato, comma 4.

I soggetti individuati come rappresentanti ai sensi di detta disposizione sono abilitati al compimento di ogni operazione di gestione dell'agenzia in luogo del titolare, sia nei confronti di soggetti privati che di amministrazioni pubbliche, e, pertanto, nei loro confronti deve essere accertato il possesso dei medesimi requisiti previsti per il conseguimento del titolo autorizzatorio.

Per tale ragione, la nomina di uno o più rappresentanti va iscritta all'interno o in calce alla licenza di p.s., ovvero in un atto separato che ne abbia le stesse caratteristiche, e ne fa parte integrante.

## 3. Diniego di inserimento nell'elenco degli agenti o di nomina di rappresentanti

Nell'ipotesi di diniego dell'inserimento nell'elenco degli agenti ovvero della nomina di rappresentanti in licenza, la comunicazione della Questura deve essere eseguita in conformità alla normativa in tema di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 196 del 2003.

Pertanto, al titolare dell'agenzia va comunicato esclusivamente il mancato inserimento o la mancata autorizzazione alla nomina senza indicazione delle specifiche ragioni ostative. Quanto, invece, al soggetto escluso, ove ne faccia richiesta, codeste Questure si atterranno alle norme generali in tema di trasparenza degli atti amministrativi, nei limiti consentiti da oggettive necessità di riservatezza, in relazione ai superiori interessi pubblici relativi all'ordine ed alla sicurezza ovvero a motivi di giustizia.

## 4. Sedi secondarie dell'agenzia

Il titolare è tenuto a comunicare alla Questura competente, unitamente alla sede principale dell'agenzia, la presenza di eventuali sedi secondarie, all'atto della domanda della licenza o, comunque, prima dell'avvio dell'attività di recupero crediti.

I registri e la documentazione afferente l'attività in parola devono essere conservati nella sede principale che deve rispondere ai requisiti previsti dalla legge. Conseguentemente, le



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Questure sono tenute al controllo della sede principale per verificare la completezza delle informazioni registrate nonché la tenuta degli atti, secondo quanto disposto dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Tanto si rappresenta quale contributo per uniformare e facilitare le attività di autorizzazione e controllo di codesti Uffici.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Tomao